

**COMUNE DI VERDELLINO**

**(Provincia di Bergamo)**

\*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

**ATTO AGGIUNTIVO PER L'INTEGRAZIONE DI ALCUNE  
CLAUSOLE DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 3 DEL 16.02.1998  
RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilacinque, il giorno ventitrè del mese di dicembre in Verdellino e nella Residenza Municipale.

Avanti a me Sig. dr. Vittorio Fortunato - Segretario Generale del Comune di Verdellino – autorizzato a ricevere atti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale, senza l'assistenza di testimoni avendovi le Parti, con il mio consenso, espressamente rinunciato, si sono personalmente costituiti:

- 1) il Sig. arch. Mario Camizzi nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Verdellino dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto ed interesse del Comune di Verdellino C.F e P.I.V.A.: 00321950164.
- 2) Il Sig. rag. Diego Conta nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato agli effetti di questo atto presso la sede appresso indicata, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Vice direttore generale della Società Italcogim Reti S.p.A. (in

seguito chiamata anche “Concessionaria”) con sede a Milano in Via Marostica n. 1, Partita I.V.A. 13422920150, iscritta al n.13422920150 del registro imprese, R.E.A. n. 1649233, giusto certificato rilasciato dalla Camera di Commercio-Industria-Artigianato e Agricoltura di Milano del \_\_\_\_\_, agli atti del Comune.

Le Parti, della cui identità personale io Segretario mi sono direttamente accertato, d'accordo tra loro, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni ai sensi dell'art. 48 della legge notarile e dichiarano di convenire fra loro quanto segue:

#### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione n. 6 del 13.04.1967 il Consiglio Comunale esaminata e ritenuta vantaggiosa l'offerta della Società NATIONALGAS di Milano, anche in raffronto a quelle prodotte da altre Società, concedeva in esclusiva il servizio di distribuzione del gas alla sopraccitata Società;
- con atto rep. n. 113 del 21.11.1967, veniva perfezionato con la stessa Società NATIONAL GAS di Milano il contratto di concessione per l'impianto e la distribuzione del gas metano su tutto il territorio comunale per la durata di anni 29;
- con contratto-convenzione rep. n. 3 del 16.02.1998, registrato a Treviglio il 18.02.1998 al n. 338 – serie 3, veniva confermata e prorogata alla subentrata ITALCOGIM S.P.A. di Milano la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas su tutto

- il territorio comunale scadenza finale al 31.12.2021, alle condizioni fissate nel nuovo schema di convenzione;
- con Decreto Legislativo 23.05.2000 n. 164 sono state emesse le disposizioni in materia di “liberalizzazione del mercato interno del gas naturale” e che prevede all’Art. 21 – 2° comma – l’obbligo delle società concessionarie a separare dal 01.01.2002 l’attività di distribuzione del gas naturale da tutte le altre attività del settore gas;
  - con atto deliberativo n. 83 del 20.05.2002 la Giunta Comunale ha preso atto dell’avvenuto subentro, nelle attività di distribuzione del gas metano, della ITALCOGIM RETI S.p.A.;
  - con delibera C.C. n° 40 del 29.11.2005, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune ha approvato lo schema del presente atto aggiuntivo che recepisce tutte le condizioni concordate per il riconoscimento di nuovi corrispettivi a vario titolo al Comune, nonché per l’applicazione della normativa di cui al D.Lgs.23.05.2000 n° 164, oltrechè delle determinazioni adottate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in materia tariffaria;
  - con la stessa delibera si da atto, ai sensi di legge, che il \_\_\_\_\_ è il legale rappresentante dell’Ente concedente per la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo.

### **RILEVATO**

che a carico del Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Dott. Giordano Fabiani in qualità di Presidente, dell’Ing. Fabrizio Longa in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale,

del Dott. Giandomenico Fabiani, Dott. Angelo Ferrari e della Dott.ssa Catherine Guaino in qualità di Consiglieri, del Direttore Tecnico Ing. Valerio Dho e del Rag. Conta in qualità di Procuratore, non sussiste alcuno dei procedimenti o provvedimenti richiamati nell'art. 2 della Legge 23.12.1982, n.936 e successive modifiche di cui alla Legge 47/93, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, come risulta dal certificato della C.C.I.A.A. innanzi richiamato.

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

1. La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Il testo della Convenzione, di cui al contratto rep. n. 3 del 16.02.1998, si intende così modificato:

### **ART. 2 DURATA, EFFETTI E SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

L'intero articolo viene annullato e così sostituito:

*“La durata della presente concessione, già fissata contrattualmente in anni 54 (cinquantaquattro), con scadenza al 31.12.2021, è allo stato soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 23 maggio 2000 n° 164, e successive modifiche e/o integrazioni.*

*Con riferimento al suddetto decreto, il Comune riconosce sin da ora alla Concessionaria l'applicazione dell'Art. 15 – 9° comma, che prevede la scadenza della concessione al 31.12.2012.*

*Alla data di scadenza della concessione, il Comune entrerà*

*nella disponibilità di tutti gli impianti realizzati dalla Concessionaria, a fronte di un rimborso determinato in applicazione di quanto previsto all'art. 24 del T.U. del 15.10.1925 n. 2578, così come richiamato dall'art. 15 comma 5 – del citato D.Lgs. 164/2000.*

*Si conviene sin d'ora che, alla scadenza della concessione, tutte le opere realizzate saranno valorizzate utilizzando l'elenco prezzi allegato al presente atto, con revisione dello stesso alla data di utilizzo in base agli indici ISTAT del costo della vita, salvo il documentato ricorso a prezzi di mercato per opere ed impianti non previsti, mentre il coefficiente di degrado viene definito in relazione alle seguenti durate medie tecnico-economiche delle diverse categorie di impianti:*

<i>Fabbricati industriali (opere edili relative alla cabina principale e sottocabine-sistemazioni aree)</i>	<i>Anni 50</i>
<i>Opere meccaniche (apparecchiature cabina principale, sottocabine e gruppi di riduzione finale)</i>	<i>Anni 30</i>
<i>Impianti sussidiari (telelettura-telecontrollo-protezione catodica)</i>	<i>Anni 25</i>
<i>Tubazioni in acciaio rivestito protette catodicamente e/o tubazioni in polietilene (reti gas e accessori di rete)</i>	<i>Anni 50</i>
<i>Tubazioni per opere di allacciamento utenze (punti gas)</i>	<i>Anni 50</i>
<i>Contatori di utenza a membrana</i>	<i>Anni 25</i>

*Contatori di utenza a rotoidi*

*Anni 25*

*Così come previsto al punto b) dell'Art. 24 T.U. 15.10.1925 nella determinazione dell'importo si terrà conto dei contributi che la Concessionaria ha ottenuto dal Comune sulle opere valorizzate, mentre i contributi a fondo perduto pagati dagli utenti, costituendo una parte indifferenziata dei proventi di esercizio per la Concessionaria, non saranno in alcun caso considerati.*

*L'ammontare di quanto dovuto alla Concessionaria, determinato ai sensi dei precedenti commi, dovrà essere indicato nel bando di gara e sarà a carico del nuovo gestore subentrante, così come previsto dall'art. 15 – comma 5 – del citato decreto legislativo 23.05.2000 n° 164.*

*La consistenza degli impianti da trasferire al Comune, sarà elencato in un verbale redatto in contraddittorio fra la Concessionaria e l'Ufficio Tecnico Comunale.*

*Le relative valutazioni saranno eseguite d'intesa tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 16.*

*Nella determinazione di quanto dovuto alla Concessionaria, il Comune si impegna ad inserire sempre a carico del nuovo gestore subentrante, l'ammontare del corrispettivo "una tantum" di cui al successivo nuovo Art. 11 – punto a), da rivalutare annualmente secondo il tasso "prime rate ABI" maggiorato di 2 punti.*

*Il Comune si impegna inoltre ad inserire nel bando di gara l'obbligo a carico del nuovo gestore subentrante di assumere il personale addetto al servizio locale, in base all'elenco predisposto dalla Concessionaria.*

*La Concessionaria conserverà il diritto di riscuotere e liquidare la pendenze in atto verso terzi, sino al giorno della consegna degli impianti al Comune.*

*La stessa Concessionaria sarà però tenuta a proseguire temporaneamente nell'assolvimento del servizio, alle stesse condizioni del cessato rapporto concessorio, sino all'affidamento al nuovo gestore”.*

### **ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE - FINANZIAMENTI**

Considerato che allo scadere della concessione tutti gli impianti realizzati dalla Concessionaria, a termini del precedente nuovo Art. 2, entreranno nella disponibilità del Comune, con oneri a carico del nuovo gestore subentrante, i testi del terzo e quarto comma vengono annullati e così sostituiti:

*"La Concessionaria è tenuta al versamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in base alle norme di legge vigenti al momento".*

### **ART. 4 – RICHIESTA DI FORNITURA**

L'intero articolo viene annullato e sostituito da seguente nuovo articolo:

### **"ART. 4 – VETTORIAMENTO DEL GAS DISTRIBUITO**

*La Concessionaria si impegna a distribuire la quantità di metano necessario a soddisfare le esigenze dei clienti finali, nei limiti della quantità garantita dalla Società di vendita operanti nel territorio comunale.*

*Di conseguenza, per tutta la durata della concessione, diritti ed oneri conseguenti spettano alla Concessionaria, la quale si impegna altresì a sollevare completamente il Comune da ogni impegno relativo all'attività di distribuzione nei confronti delle Società di vendita del gas".*

#### ART. 10 – TARIFFE DEL GAS

L'intero articolo viene annullato e sostituito dal seguente nuovo articolo:

#### **“ART. 10 – TARIFFE DI VETTORIAMENTO DEL GAS**

*Le tariffe di vettoriamento del gas metano distribuito ai clienti finali (al netto di tasse, imposte e contributi governativi, regionali e comunali che si intendono a carico degli utenti del servizio) saranno determinate sulla base di quanto stabilito dall'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas con la deliberazione 28.12.2000 n. 237, pubblicata su supplemento G.U. n. 4 del 5.01.2001 e successive modificazioni ed integrazioni.*

*In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, della normativa di cui sopra, le tariffe saranno stabilite d'intesa tra il Comune e la Concessionaria, sulla base di quanto disposto all'art. 2,4° comma della Legge 498/92”.*



## **ART. 11 – CORRISPETTIVO AL COMUNE**

L'intero articolo viene annullato e così sostituito:

*"La Concessionaria s'impegna a:*

- a) riconoscere al Comune la somma "una tantum" di € 100.000,00 (centomila/00), oltre I.V.A., da versare entro il 31.01.2006;*
- b) corrispondere al Comune, a partire dall'anno 2005 compreso, un canone annuo pari al 5% (cinque per cento) del vincolo dei ricavi per le attività di distribuzione (VRD), stabilito per il calcolo delle tariffe di vettoriamiento di cui al nuovo art. 10 della convenzione, con un minimo garantito di € 70.000,00 (settantamila/00) annui oltre I.V.A..*

*Il canone annuale verrà erogato al Comune entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento."*

3. Le Parti danno atto che, per quanto non in contrasto con il punto 3. del presente atto aggiuntivo, restano confermati i contenuti del contratto rep. n. 3 del 16.02.1998.

### 4. Spese contrattuali

Tutte le spese dipendenti e conseguenti al presente atto aggiuntivo (registrazione ecc...) sono a carico della Concessionaria.

Il valore del presente contratto si dichiara, agli effetti della registrazione in € 645.000,00 (seicentoquarantacinquemila/00)

ed essendo i relativi corrispettivi soggetti ad I.V.A., si chiede l'applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 circa la registrazione a tassa fissa.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, da me letto ai componenti, unitamente agli allegati, i quali da me interpellati lo dichiarano del tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Segretario comunale.

**IL responsabile del settore**

**LA CONCESSIONARIA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**